

**A TRE ANNI DALL'EMANAZIONE  
DELLA LEGGE BIAGI:  
COLLABORAZIONI AUTONOME  
AL TRAMONTO?**

*Gli articoli 61-69 del d.lgs. n. 276/2003  
tra l'indulgenza dei giudici  
e il rigore degli ispettori ministeriali*

relazione di Pietro Ichino  
al convegno GiWorknet  
Milano, 20 ottobre 2006

# **LE DUE ANIME DELLA RIFORMA**

## **\* l'anima liberista**

- esaltata da destra
- denunciata come rovinosa da sinistra

## **\* l'anima rigorista**

è quella che ha prodotto finora gli effetti di gran lunga più percepibili:

- sul terreno dei contratti formativi
- sul terreno delle collaborazioni autonome

## L'INTENDIMENTO RIGORISTA NEL LIBRO BIANCO DEL 2001

*“Il Governo ritiene... che sia necessario evitare l'utilizzazione delle 'collaborazioni coordinate e continuative' in funzione elusiva o frodatoria della legislazione posta a tutela del lavoro subordinato, ricorrendo a questa tipologia contrattuale al fine di realizzare spazi anomali nella gestione flessibile delle risorse umane”*

consentire le sole collaborazioni aventi per oggetto, *“senza vincolo di subordinazione, ... un progetto o un programma di lavoro o una fase di esso”*

l'intendimento del legislatore è chiaro  
ma la tecnica normativa utilizzata è difettosa

questo impone due discorsi distinti:

la *law in action*

e

la *law in the code*

## ***LA LAW IN THE CODE:***

### **A) SECONDO L'INTERPRETAZIONE DOTTRINALE PREVALENTE**

- \* il “lavoro a progetto” nell’art. 61 assomiglia molto alla *locatio operis* (contratto d’opera) in senso stretto...
- \* ... ma gli artt. 62-68 dicono il contrario:
- \* il “lavoro a progetto” può essere anche *locatio operarum* (cioè prestazione di mera attività) ...
- \* ... purché corrisponda a un interesse produttivo specifico, che abbia un momento iniziale e un momento finale ben precisi

## **B) SECONDO LA TEORIA DEL “DOPPIO BINARIO”**

(PEDRAZZOLI 2004)

- \* la nuova legge istituisce un nuovo tipo legale, quello del “lavoro a progetto”, disciplinandolo con gli artt. 62-68...
- \* ... consente qualsiasi *altro* rapporto di collaborazione *ex art. 409/3 c.p.c.*, purché “riconducibile a progetto, programma o fase di esso” (artt. 61 e 69)
- \* e poiché una “fase di programma” non si nega a nessuno, l’effetto restrittivo dell’art. 69 è praticamente nullo

## **LA QUESTIONE CRUCIALE**

l'espressione  
“progetto, programma, o fase di esso”  
ha un significato o non ce l'ha?

## LA SCELTA TRA LE DUE LETTURE

\* le due letture sono entrambe compatibili con il dato testuale

\* la teoria del “doppio binario” disattende del tutto l’intendimento del legislatore

\* ma la lettura rigorista deve superare le censure di incostituzionalità dell’art. 69:

A - come è possibile collegare una sanzione così grave a un requisito così impreciso?

B - come è possibile “vietare” il lavoro autonomo (solo perché) a tempo indeterminato?

# LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LETTURA RIGORISTA

A – il requisito della temporaneità dell'interesse produttivo nel “lavoro a progetto” non è più impreciso di quello posto dal d.lgs. n. 368/2001 per il lavoro subordinato a termine

B – nell'art. 69 può leggersi (non un *divieto*, ma) l'assoggettamento del lavoro autonomo a tempo indeterminato alla stessa disciplina del lavoro subordinato

non *é* lavoro subordinato, ma *è considerato* come tale



# LA GIUSTIFICAZIONE RAZIONALE DELLA PARIFICAZIONE

- \* la necessità di protezione non nasce dall'assoggettamento al potere direttivo, ma dalla posizione di dipendenza economica:
  - carattere durevole del rapporto
  - sua esclusività o prevalenza
  
- \* irrazionale, dunque, non è la parificazione, ma semmai la disparità di regime protettivo
  
- \* giustificazione razionale dell'esclusione
  - degli iscritti ad albi professionali
  - dei titolari di pensione
  - delle collaborazioni occasionali

**LA *LAW IN ACTION*:  
COME FUNZIONA DI FATTO  
LA NUOVA NORMA**

- \* le difficoltà dell'accertamento ispettivo dell'eterodirezione
- \* invece è facile accertare il carattere non temporaneo della collaborazione
- \* il contenzioso si sposta dunque dalla questione circa l'autonomia o subordinazione della prestazione alla questione circa la sussistenza di un "progetto" o "programma" ben determinato e circoscritto nel tempo

## **CHE COSA È ACCADUTO IN QUESTI PRIMI ANNI**

- \* un rifiuto massiccio della logica rigorista della riforma:
  - false partite iva
  - falsi “lavori a progetto”
  - prosecuzione di collaborazioni anche formalmente irregolari
  
- \* queste elusioni non possono reggere alla verifica giudiziale

## GLI ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI SUL PIANO AMMINISTRATIVO E GIUDIZIALE

- \* l'orientamento lassista della circolare ministeriale n. 1/2004 (nell'art. 69 solo una presunzione *iuris tantum* di subordinazione)  
...
- \* ... seguito dalle prime sentenze dei Tribunali di Torino, Milano e Ravenna ...
- \* ...ma non dagli ispettori ministeriali romani
- \* la svolta rigorista *in articulo mortis*: la circolare Maroni (rimasta nel cassetto) e la sua portata estesa a *tutti* i settori "caldi"

## LA CIRCOLARE DAMIANO E L'ESITO DELL'ISPEZIONE IN ATESIA

- \* la circolare Damiano n. 17/2006, limitata al settore dei *call centres*: la logica della distinzione tra attività *out bound* e attività *in bound*: “la campagna *out bound* può costituire un ‘progetto’ rilevante ai fini dell’art. 61” (cioè essere gestita in autonomia)
- \* la linea seguita dagli ispettori in Atesia: “nel caso specifico l’interesse produttivo dell’impresa, anche nelle attività *out bound*, **non è temporalmente delimitato** e non può dunque ricondursi alla nozione di *progetto*”

## CHE COSA ACCADRÁ ORA

- \* una facile profezia del 2004: *“quando i nodi verranno al pettine, sarà inevitabile il solito condono”*
  
- \* l’art. 178 del progetto di finanziaria 2007: il condono mediante “ravvedimento contrattato” con i sindacati maggiori
  
- \* sul piano della revisione della Legge Biagi:
  - reggerà la linea rigorista?
  - o si tornerà all’ipocrisia della “legge duale per un “mercato duale”?”

## UN RIPENSAMENTO CRITICO DELL'INTERO DIRITTO DEL LAVORO

- \* il principio costituzionale di protezione del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni impone di giustificare razionalmente ogni differenziazione o esclusione (ROMAGNOLI 2004)
- \* gli standard minimi inderogabili devono essere suscettibili di applicazione generale a tutti i lavoratori sostanzialmente dipendenti
- \* ciò che è ritenuto necessario per gli uni deve essere dato anche agli altri; ciò che è ritenuto eccessivo per gli uni lo è anche per gli altri
- \* il paradosso dello “Statuto dei lavori”: un ritorno al vecchio regime di *apartheid*?
- \* proprio le difficoltà di applicazione rigorosa della norma del 2003 impongono un ripensamento critico profondo del nostro diritto del lavoro.